



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

ORDINANZA N.	10
Data:	30/03/2020

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno TRENTA del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI da ZUCCHI MARIA CRISTINA - Servizi Generali - Responsabile del Servizio SERVIZI GENERALI

Oggetto:

DISPOSIZIONI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEI MERCATI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SERVIZI GENERALI\RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZUCCHI MARIA CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO : DISPOSIZIONI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE – CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEI MERCATI SUL TERRITORIO COMUNALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio e del 1° marzo;

Richiamato, altresì, il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 che sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti D.P.C.M. e che introduce nuove misure efficaci fino al 3 aprile;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 62, con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. marzo 2020;

Visto il D.P.C.M del 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 64, con il quale vengono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Vista la precedente ordinanza n. 5 del 13 marzo 2020 con la quale si disponeva la sospensione delle attività di mercato di ogni tipo sul territorio comunale fino alla data del 25 marzo 2020 in considerazione del fatto che, per la particolare conformazione degli spazi e degli accessi dei luoghi e delle piazze dove si svolgono i mercati, non era possibile contingentare l'afflusso delle persone e, quindi, risultava impossibile garantire il requisito di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 4 Marzo 2020 (distanza interpersonale di almeno 1 mt) tra i frequentatori del mercato;

Visto il D.P.C.M del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” attuativo del suddetto decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale vengono ulteriormente ristrette le attività produttive che possono continuare ad operare prorogando la sospensione di tutte le altre attività non incluse nell'allegato I fino al 3 aprile 2020;

Sentito il Sindaco e l'Assessore competente;

Considerato che permangono le ragioni che avevano condotto all'adozione della suddetta disposizione e che, tramite D.P.C.M. 22 marzo 2020, il Governo ha prorogato la necessità dell'adozione di misure di contenimento almeno fino al 3 aprile 2020;

Visto l'articolo 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.

Visto il Decreto del Sindaco n. 19 del 28/05/2019, di nomina della sottoscritta quale Responsabile dei Servizi Generali

ORDINA

per le ragioni sopra esposte, la sospensione delle attività di mercato di ogni tipo (compreso sett. Alimentare e produttori agricoli) sul territorio comunale fino alla data del **3 aprile 2020** al fine di limitare il più possibile la diffusione del Covid-19, salvo ulteriori e diverse disposizioni.

DISPONE

1. che le assenze maturate dai concessionari nei suddetti mercati sospesi siano considerate assenze giustificate e, pertanto, non vengano computate ai fini della decadenza del titolo abilitativo (art. 127 della L.R. n. 62/2018);
2. che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito internet istituzionale e ne sia data notizia attraverso i mezzi di comunicazione;
3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Polizia Municipale ed al Comando Carabinieri Capraia e Limite

Contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Maria Cristina Zucchi – *documento firmato digitalmente*